

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano e la Cooperativa Sociale di Tipo B "Adalia" di Cabras per la realizzazione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato a favore di persone con disturbo mentale.

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

TRA

il Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi in Belgio il 13 05 1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante della AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 5 di Oristano, con sede legale in Via Carducci n° 35 (P.IVA. n. 00681110953) e nel proseguo indicata come "ASL"

E

la Cooperativa Sociale di Tipo B "Adalia" P.IVA 01062190952 con sede in Cabras Via Toscana n. 28, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 141 Sez. B con Determinazione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale del 3869/LAV nella persona del suo rappresentante legale Urru Maria Bonaria nata a Busachi il 17/10/1965, codice fiscale RRUMBN65R57B281A, residente in Oristano Via Vandalino Casu n. 51.

PREMESSO

–che la RAS Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con Deliberazione n° 23/29 del 30,05,2006 che ha per oggetto: nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche ha disposto di

destinare la somma complessiva di € 7.000.000,00 al finanziamento dei progetti di intervento di cui alla L.R. 20/97 (art. 3) e all'art. 9, comma 10 della L.R. n. 24 febbraio 2006 n. 1 UPBS 12068 – cap. 12252 FR.

- che l'art. 9 comma 10 della L.R. n° 1 del 24.02.2006 dispone che il 20% delle Risorse destinate agli interventi rivolti alle persone affette da patologie psichiatriche, siano acquisite direttamente alle Aziende interessate, per la predisposizione e la realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati a favore di persone con disturbo mentale;
- che le citate disposizioni, sulla base del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 configurano due tipologie di intervento:
 - a) prestazioni sanitaria a rilevanza sociale di competenza delle Aziende Sanitarie Locali finalizzate alla promozione della Salute, alla prevenzione e all'individuazione e rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie, contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Si tratta di interventi riabilitativi ad alta intensità terapeutica, di durata breve e definita;
 - b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni, con l'obiettivo di supportare la Persona in stato di bisogno, di favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti di disabilità psichica. Si tratta di interventi a minore intensità terapeutica;
- che gli interventi di cui al punto A, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono promossi dai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, i quali dovranno predisporre progetti individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni;

- che il Centro di Salute Mentale di Oristano ha predisposto un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per 2 Persone in carico al servizio e che costituisce l'allegato A al presente atto;
- che nell'intervento specifico di cui trattasi la Cooperativa Sociale "Adalia", come sopra identificata, ha offerto la propria disponibilità a collaborare con il Centro di Salute Mentale di Oristano ASL n° 5 di Oristano per il raggiungimento delle finalità previste nello stesso progetto;
- che la Cooperativa Sociale "Adalia" è costituita a norma delle leggi vigenti in materia di cooperative di solidarietà sociale;
- non persegue fini di lucro;
- persegue come fine diretto della propria attività, anche se non esclusivo, il recupero della salute psichica ed il reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti psichiatrici e dei soggetti con disagio sociale, con modalità d'intervento conforme alle leggi ed alle norme di indirizzo e programmazione emanate dallo Stato e dalla Regione Sardegna in materia, con l'esclusione dei programmi farmacologica.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - La premessa narrativa viene riconosciuta dai contraenti come parte integrante e sostanziale al presente contratto. La ASL n° 5 Oristano in attuazione dei Progetti terapeutici riabilitativi affida alla Sig.ra Maria Bonaria Urru, in qualità di Rappresentante legale della Cooperativa "Adalia", l'incarico di realizzare i progetti riabilitativi LR 20/97;

ART.2 – La presente convenzione avrà la durata consentita dalla disponibilità finanziaria dei progetti e con con decorrenza dal _____;

ART.3 – Il Centro di Salute Mentale di Oristano dovrà fornire consulenza, indicazioni, supervisione e sostegno durante l'intero percorso di attuazione delle attività e dei laboratori previsti dai progetti riabilitativi approvati;

ART.4 - Per l'attuazione del Progetto di cui all'articolo 1, si prevede una spesa complessiva di € 2.000,00;

ART.5 - Le somme relative saranno corrisposte direttamente alla Cooperativa nel rispetto di quanto convenuto e dovranno essere documentate mediante presentazione alla ASL di fattura. La ASL entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, corrisponderà le somme fatturate;

ART.6 – La presente convenzione potrà essere risolta dai contraenti prima della scadenza per i seguenti motivi:

- rinuncia motivata e giustificata da parte della Cooperativa, tale rinuncia dovrà avvenire con preavviso non inferiore a 30 giorni.
- Per decisione motivata della ASL su proposta del Centro di Salute Mentale coinvolto nel Progetto e previo preavviso di almeno 15 giorni.
- Per comune accordo delle parti.

ART.7 – Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n° 334.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.

PER LA ASL
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Meloni

PER LA COOPERATIVA
IL PRESIDENTE
Sig.ra Maria Bonaria Urru
